



# COMUNE DI SANSEPOLCRO

## **CONSIGLIO COMUNALE**

Deliberazione N° 37 del 27-03-2019

Oggetto: Approvazione delle tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti anno 2019 TARI.

L'anno 2019 addì Ventisette del mese Marzo alle ore 18:00, nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

<b>Erano presenti:</b>	<b>Erano assenti:</b>
<i>CORNIOLI MAURO MORETTI LORENZO TORRISI GIUSEPPE DEL BOLGIA MICHELE DEL SIENA FRANCESCO MERCATI FRANCESCA GALLAI SIMONE GORETTI ANDREA CRISPOLTONI STEFANO TORELLI MERI LAURENZI ANDREA MATHIAS POLVERINI MARCELLO RIVI ALESSANDRO</i>	<i>ANTONELLI ALESSIO ANDREINI CHIARA GIORNI CATIA GIUNTI TONINO</i>
Tot. 13	Tot. 4

Assiste il sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott. Luca BRAGAGNI incaricato della redazione del verbale ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Comunale.

Il Presidente Lorenzo MORETTI assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra.



Gli Assessori Catia Del Furia e Gabriele Marconcini illustrano la pratica.

Il Consigliere Andrea Mathias Laurenzi riflette sulla Tari e sul meccanismo dell'ecotassa.

Il Consigliere Alessandro Rivi ringrazia gli uffici e l'Assessore Del Furia; dichiarando che ogni anno è sempre più complesso questo tributo e si cerca di guardare avanti per tamponare e rivedere un po' le tariffe. Ci sono importanti aumenti, ma vi è un lavoro fondamentale da fare; la raccolta differenziata, deve diventare l'obiettivo per ottenere gli sgravi per poi rimodulare in funzione alle famiglie e alle attività produttive. Dichiarata voto di astensione.

Il Consigliere Michele Del Bolgia apprezza l'intervento costruttivo del Consigliere Rivi, mentre invece il Consigliere Laurenzi deflagra un po' su tutto, evidenziando poca analisi delle materie; si denota l'assenza del Consigliere Frullani. Un plauso all'Amministrazione Comunale, in particolare l'Assessore Del Furia per come ha gestito la TARI con il controllo dell'evasione fiscale, ha così evitato l'aumento; ma anche per l'attento lavoro svolto dall'Assessore Marconcini.

Il Consigliere Simone Gallai tiene ad aggiungere un ulteriore ringraziamento agli uffici per il lavoro svolto. Vi è la necessità di educare le persone al rispettare dell'ambiente, con la raccolta differenziata. Inoltre riflette su Sei Toscana, evidenziando che è in regime di monopolio, chiudendo il bilancio con euro 4.000.000.000 di perdita; ma poi aumenta le tariffe; quindi vi è la necessità di fare una sorta di "battaglia", tutti insieme.

L'Assessore Gabriele Marconcini chiarisce sull'ecotassa, sottolineando come la Regione abbia incassato molti soldi, ma trasferendone pochi ai Comuni. Inoltre è necessario sensibilizzare ulteriormente i cittadini alla raccolta differenziata.

Il Consigliere Andrea Mathias Laurenzi riflette in merito al dibattito.

Il Sindaco Mauro Cornioli ringrazia il Consigliere Rivi per l'intervento corretto. Riflette sul tributo dichiarando che purtroppo non si poteva sapere che il Governo liberalizzasse le tasse locali e che la Regione Toscana continuasse ad aumentare il tributo senza però aumentare le risorse all'Amministrazione in entrata. Per l'Ente vi è stato un aumento in uscita di euro 200.000.000 dalla Regione.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Richiamati** in particolare i commi da 641 a 668 nonché nei commi da 681 a 691 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 in data 17/07/2014 e s.m.i, il quale all'articolo 17 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto

gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**Tenuto conto** che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**Tenuto conto** che secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Ricordato** che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

**Valutato** che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**Preso Atto** che le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 con le modificazioni apportate dalla Legge 147/2013 e dall'apposito regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 17/07/2014 e s.m.i. nel Titolo II riferito all'applicazione della tassa sui rifiuti.

**Preso Atto** che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

**Tenuto conto** che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

**Visti** gli articoli n. 29/bis e n. 74 del regolamento IUC che disciplinano le seguenti agevolazioni:

- a) agevolazioni per giovani coppie;
- b) agevolazioni per insediamento nuove attività produttive;

**Preso atto** che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Ritenuto** di confermare anche per l'anno 2019, le seguenti agevolazioni operate su base regolamentare:

- a) agevolazioni per giovani coppie;
- b) agevolazioni per insediamento nuove attività produttive;

il cui costo verrà finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 19.02.2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2018 ed il relativo piano finanziario;

**Preso atto** che la Legge di bilancio 2019 non ripropone per il 2019 il blocco della pressione fiscale locale già previsto per il 2018;

**Preso atto** che con decorrenza dal PEF 2018 si applica infatti la disposizione del comma 653 dell'art. 1 della L.147/2013 secondo la quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".

**Preso atto** che per l'applicazione di tale previsione normativa da parte dei Comuni il Dipartimento Finanze del MEF ha pubblicato le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013", aggiornate in data 14.02.2019.

**Considerato** che in tale documento il Dipartimento delle Finanze pubblica ha precisato:

- "come i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti".
- "il comma 653 richiede pertanto che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati o in circostanze eccezionali che incidono in modo straordinario sulla gestione".
- "che per i comuni che, per l'anno 2019, hanno già approvato i propri piani finanziari e conseguentemente deliberato le tariffe della TARI, non sussiste l'obbligo di rivedere detti atti"

**Preso atto** che dai documenti elaborati da Ato emerge il seguente confronto tra fabbisogno standard e costo del servizio (componente gestita da Ato):

**Confronto Corrispettivo di Ambito con Fabbisogno Standard 2019**

Comune di Sansepolcro				
Fabbisogno Standard Unitario 2019 [€/t]	Produzione rifiuti 2019 (*) [t]	TOTALE Fabbisogno Standard 2019 [€/anno]	CorrATS 2019 [€/anno]	Δ CorrATS2019-Fabbisogno Standard 2019 [%]
€ 345	8.646	€ 2.983.618	€ 2.912.273	-2,4%

Nota:  
(\*) Dato di Previsione 2019 dei flussi di rifiuti gestiti fornito dal Gestore SEI Toscana

**Preso atto** tuttavia che da un confronto tra il costo del PEF complessivo e del fabbisogno standard emerge uno scostamento negativo del 6,85% pari alla differenza tra il PEF (3.185.000) e il fabbisogno standard (2.983.618).

**Valutato** tuttavia, che le risultanze dei fabbisogni standard vanno coordinate con la procedura di determinazione dei costi e la conseguente elaborazione delle tariffe TARI, all'interno della quale il Comune rappresenta solo uno dei soggetti che concorrono alla definizione di tutti i costi utili per l'elaborazione del PEF. Da qui trae origine la motivazione per la quale il Comune deve prendere cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard, nell'intento di far convergere l'eventuale costo superiore a quello standard, quando il maggior valore non trova riscontro in servizi erogati ad un livello superiore o in situazioni straordinarie.

**Considerato** che, secondo le predette Linee-Guida, "Il comma 653 richiede pertanto che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati".

**Preso atto** che non risultano dati certificati che permettano l'applicazione della riduzione prevista dal Regolamento della IUC ai sensi dell'art.21 comma 4.

**Preso Atto** che dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

**Fase a): Individuazione e classificazione dei costi del servizio:**

L'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud ha trasmesso lo schema di Piano Economico Finanziario per l'anno 2019 - definito sulla scorta del Corrispettivo del Servizio di Ambito 2019, approvato con Delibera Assembleare del 20 Febbraio 2019 (O.d.G. n.6). Il piano economico finanziario è redatto dall' Autorità secondo quanto statuito dal D.P.R. 158/99 e sulla base anche dei seguenti documenti:

- il Contratto per l'Affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito "Contratto di Servizio" sottoscritto in data 27.3.2013;
- l'Accordo Integrativo del Contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud sottoscritto in data 24.12.2013 (di seguito "Accordo Integrativo");
- l'Accordo Integrativo del Contratto di Servizio sottoscritto in data 16.11.2015 (di seguito "Accordo Pluriennale") che definisce un arco temporale di anni 2014-2017 nei quali lo stesso accordo opera nell'ambito della modalità di definizione del corrispettivo per la determinazione della TARI per i territori delle Province di Arezzo, Siena e Grosseto;
- l'Accordo Integrativo del Contratto di Servizio sottoscritto in data 29.7.2016 (di seguito "Accordo Integrativo Opzionali") che definisce le modalità di trattazione di alcune fattispecie di Servizi Opzionali e in particolare del nuovo servizio Base "Fornitura e distribuzione di Beni di Consumo per i servizi di raccolta ad utenza";
- lo schema di Accordo Integrativo al Contratto di Servizio approvato con la Deliberazione Assembleare n.02 del 24.3.2016, non ancora portato a concreta stipula, in cui sono definite le modalità di determinazione del Corrispettivo di Ambito in riferimento ai Comuni della AOR LI-Val di Cornia, valido per l'arco temporale di anni 2016-2019, (di seguito anche "Accordo Pluriennale Val di Cornia");
- l'Accordo di Conciliazione ai sensi dell'art. 82 del Contratto di Servizio sottoscritto in data 13.11.2018 (di seguito "Accordo di Conciliazione");
- Contratto per l'Affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito sottoscritto tra l'Autorità di Ambito ATO Toscana Sud ed il Gestore Unico SEI Toscana S.c.a.r.l. (oggi SEI Toscana S.r.l.) in data 27 marzo 2013;
- Deliberazione Assembleare n. 8 del 20 Marzo 2017 "Approvazione Corrispettivo di Ambito 2017 e ripartizione a base comunale per i Comuni dell'ATO Toscana Sud.";

Il Piano Finanziario è stato reso disponibile dall'Autorità di Ambito al Comune di Sansepolcro con modalità telematiche (ns. prot.3886 del 22.02.2019) e corrisponde al costo complessivo del Gestore Unico:

Voce di Costo	Dati di competenza ATS		
	Costi Diretti del Personale <sup>(2)</sup> A	Altri Costi B	Totale ATS C=A+B
Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)	€ 115.099,98	€ 78.650,45	€ 193.750,43
Costi Accertamento, Riscossione, Contenzioso (CARC)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
di cui Accantonamento a Fondo svalutazione Crediti inesigibili			
di cui recupero di evasione (a detrazione)			
Costi Generali di Gestione (CGG)	€ 541.844,59	€ 371.746,13	€ 913.590,72
Costi Comuni Diversi (CCD)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
di cui Contributo MIUR (a detrazione)			
di cui Perdite su Crediti inesigibili eccedenti i fondi svalutazioni			
di cui Altro da specificare <sup>(2)</sup>			
Altri Costi (AC)	€ 0,00	€ 90.166,63	€ 90.166,63
Ammortamenti (AMM)	€ 0,00	€ 481.609,37	€ 481.609,37
Accantonamenti (ACC)	€ 0,00	€ 40.146,13	€ 40.146,13
Remunerazione (Rem)	€ 0,00	€ 138.086,69	€ 138.086,69
Scostamento anni precedenti			
<b>TOTALE PARTE FISSA TARIFFA (TF)</b>	<b>€ 656.944,57</b>	<b>€ 1.200.405,39</b>	<b>€ 1.857.349,96</b>
Costi Raccolta e Trasporto (CRT)	€ 131.620,68	€ 107.479,86	€ 239.100,54
Costi Trattamento e Smaltimento (CTS)	€ 68.320,57	€ 346.151,24	€ 414.471,81
Costi Raccolta Differenziata (CRD)	€ 219.207,79	€ 129.260,18	€ 348.467,97
Costi Trattamento e Recupero (CTR)	€ 7.596	€ 45.287	€ 52.882,60
di cui Costi per trattamento e recupero al lordo dei contributi consorzi di filiera e vendita materiali	(€ 7.595,57)	(€ 204.710,48)	(€ 212.306,04)
di cui contributi consorzi di filiera e vendita materiali	(€ 0,00)	(-€ 159.423,44)	(-€ 159.423,44)
<b>TOTALE PARTE VARIABILE TARIFFA (TV)</b>	<b>€ 426.744,61</b>	<b>€ 628.178,31</b>	<b>€ 1.054.922,93</b>
<b>TOTALE TARIFFA</b>	<b>€ 1.083.689,18</b>	<b>€ 1.828.583,71</b>	<b>€ 2.912.272,89</b>

Lo schema è stato completato dall'Amministrazione Comunale con le componenti di costo che verranno sostenute direttamente e che rientrano all'interno delle attività di cui al DPR 158/99 in coerenza alla L.147/13.

Si è proceduto in tal senso all'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità adottando un criterio conforme a quello proposto dai criteri di armonizzazione contabile.

In tal senso l'ente aderisce alla posizione assunta da Ifel, nella faq n. 5 del 15 aprile 2016 e si discosta dalle proposte ministeriale ritenendo che, in sede di predisposizione del Piano Finanziario riguardo crediti inesigibili debba essere prevista una somma stimata sulla base dell'esperienza maturata negli anni passati e tenendo conto delle possibilità di recupero evasione e di riscossione coattiva degli importi accertati e non riscossi.

Si tratta di una esigenza necessaria a rispettare il pareggio tra entrate e spese.

Diversamente ragionando e cioè ammettendo che il Comune possa inserire le perdite su crediti solo successivamente all'accertamento dello stato di inesigibilità, ne deriverebbe l'obbligo di imputazione degli inesigibili relativi a più annualità in un unico Piano Finanziario, con evidenti ed ingiustificati effetti sulle tariffe di quell'anno.

E' previsto inoltre, in conformità con le linee d'indirizzo fornite dall'amministrazione un progetto di contrasto all'evasione e all'elusione nel campo della Tariffa Rifiuti.

# PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNALE ANNO 2019

## Comune di Sansepolcro

Voce di Costo	Dati di competenza ATS			Dati di competenza del Comune				PEF 2019
	Costi Diretti del Personale <sup>15</sup> A	Altri Costi B	Totale ATS C=A+B	Voci di competenza comunale relative a Servizi Opzionali <sup>16</sup> D	Altre voci di competenza comunale E	Eventuale riassegnazione Costi Diretti del Personale <sup>17</sup> F	Totale Comune G=D+E+F	Totale H=C+G
Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (ESA)	€ 315.099,08	€ 78.952,45	€ 394.051,53		€ 26.734,00		€ 76.734,00	€ 220.484,43
Costi Assestamento, Riconoscimento, Contenzioso (CARC)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 21.183,04	€ 20.000,00	€ 2.183,04	€ 2.183,04
di cui Accantonamenti a Fondo liquidazione Crediti Incassati					€ 425.986,00		€ 425.986,00	€ 425.986,00
di cui risparmio di evasione (a detrazione)					€ 500.000,00		€ 500.000,00	€ 500.000,00
Costi Generali di Gestione (GDO)	€ 541.844,58	€ 873.746,13	€ 1.415.590,71		€ 51.018,85	€ 134.021,80	€ 175.040,65	€ 1.590.631,36
Costi Generali Diversi (GCD)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 685,34		€ 685,34	€ 685,34
di cui Contributi Miliari (a detrazione)					€ 12.082,40		€ 12.082,40	€ 12.082,40
di cui Rendite su Crediti Incassati eccedenti i fondi liquidativi							€ 0,00	€ 0,00
di cui Altro da specificare <sup>18</sup>							€ 0,00	€ 0,00
Altri Costi (AC)	€ 0,00	€ 80.186,65	€ 80.186,65				€ 0,00	€ 80.186,65
Ammortamenti (AMM)	€ 0,00	€ 481.809,17	€ 481.809,17				€ 0,00	€ 481.809,17
Assononamenti (ACC)	€ 0,00	€ 81.146,13	€ 81.146,13				€ 0,00	€ 81.146,13
Remunerazione (Rem)	€ 0,00	€ 138.086,69	€ 138.086,69				€ 0,00	€ 138.086,69
Scostamenti anni precedenti					€ 55.482,20		€ 55.482,20	€ 55.482,20
<b>TOTALE PARTE FISSA TARIFFA (TF)</b>	<b>€ 856.943,67</b>	<b>€ 1.369.405,38</b>	<b>€ 2.226.349,05</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 113.785,15</b>	<b>€ 148.021,80</b>	<b>€ 355.727,11</b>	<b>€ 2.582.076,16</b>
Costi Raccolta e Trasporto (CRT)	€ 131.620,68	€ 167.478,86	€ 299.100,54				€ 0,00	€ 299.100,54
Costi Trattamento e Smaltimento (CTN)	€ 68.326,57	€ 844.151,24	€ 912.477,81				€ 0,00	€ 912.477,81
Costi Raccolta Differenziata (CRD)	€ 218.237,19	€ 129.260,18	€ 347.497,37		€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 372.497,37
Costi Trattamento e Recupero (CTR)	€ 7.596	€ 45.287	€ 52.883,00			€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 60.883,00
di cui Costi per trattamento e recupero al fondo dei contributi canonici di Riscia e vendita materiali	(€ 7.596,57)	(€ 204.716,48)	(€ 212.313,05)					€ 212.313,05
di cui contributi canonici di Riscia e vendita materiali	€ 0,00	(€ 159.423,46)	(€ 159.423,46)			€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 167.423,44
<b>TOTALE PARTE VARIABILE TARIFFA (TV)</b>	<b>€ 426.744,61</b>	<b>€ 628.178,91</b>	<b>€ 1.054.923,52</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 33.000,00</b>	<b>€ 1.087.923,52</b>
<b>TOTALE TARIFFA</b>	<b>€ 1.283.688,28</b>	<b>€ 1.997.584,29</b>	<b>€ 3.281.272,57</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 138.785,15</b>	<b>€ 156.021,80</b>	<b>€ 372.727,11</b>	<b>€ 3.654.000,00</b>

### Fase b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili:

La metodologia di scomposizione utilizzata è quella approvata da ATO nell'ambito delle deliberazioni sopra richiamate nel contesto della normativa vigente.

Tali componenti di costo sono stati integrati da quelli di diretta competenza comunale.

Sulla base di tale riparto i costi fissi costituiscono il 66,34% dei costi complessivi e quelli variabili il 33,66% .

Viene evidenziata la seguente tabella di sintesi di riparto tra costi fissi e variabili:

	Utenze Domestiche (57%)	Utenze Non Domestiche (43%)	Totale		
Costi Fissi	1.204.453,93	908.623,14	2.113.077,07	<b>66,34%</b>	Costi Fissi
Costi Variabili	610.996,07	460.926,86	1.071.922,93	<b>33,66%</b>	Costi Variabili
<b>Totale</b>	<b>1.815.450,00</b>	<b>1.369.550,00</b>	<b>3.185.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Totale</b>

### Fase c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

La suddivisione dei costi attribuibili alle utenze domestiche e non domestiche deriva dall'applicazione del criterio razionale della massa imponibile Tarsu dell'anno 2012. Tale criterio già utilizzato negli anni passati viene mantenuto nell'applicazione della TARI per l'anno 2019.

Il criterio era peraltro suggerito dall'art. 11, comma 4, del DPR 158/99.

Le utenze domestiche costituiscono il 57% mentre quelle non domestiche il 43%.

**Fase d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.**

La massa imponibile è valutata sulla base della consistenza della superficie tassabile così come risulta archiviata nelle procedure informatiche dell'Ufficio Tributi. L'adeguamento dell'archivio è stato operato riclassificando le categorie ex Tarsu alle nuove categorie economiche ai fini Tares e poi Tari.

Inoltre, limitatamente alle utenze domestiche, si è associato al contribuente il numero dei componenti il nucleo familiare attraverso la lettura dell'archivio anagrafico.

La determinazione delle tariffe relative alle **utenze domestiche** si fonda su coefficienti Ka (per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud.

Mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi.

Analogamente, **per le utenze non domestiche**, la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo e un minimo (tabelle 3a, 3b, 4a, 4c, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999).

Anche per l'anno 2019 onde permettere un attenuazione degli scostamenti rispetto alla precedenti applicazioni della Tarsu e sulla base di apposite simulazioni dell'Ufficio Tributi si è optato per l'adozione dei coefficienti di fascia minima per i comuni del Centro.

Per l'anno 2019 prevedendo l'applicazione del comma 652 della legge 147/2013 e successive modifiche secondo il quale il Comune può, anche per gli anni 2016,2017,2018 e 2019 (ai sensi dell'art.38 della legge finanziaria 2019) adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Anche per l'anno 2019 onde attenuare l'incremento di costo rispetto alla precedente applicazione della Tarsu (anno 2012) si è proceduto alla modifica in diminuzione dei coefficienti Kd nella misura massima del 50% per le seguenti categorie di attività:

CATEG.		Correzione coefficiente Kd
N01	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.	3,98-1,99
N03	3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.	4,00-2,00
N04	4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.	6,78-3,39
N07	7 Alberghi con ristorante	9,95-4,97
N09	9 Case di cura e riposo	8,21-4,10
N22	22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie.	29,93-14,96
N23	23 Mense, birrerie, hamburgerie .	24,60-12,30
N24	24 Bar, caffè, pasticceria .	22,55-11,27
N27	27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.	38,90-19,45

N30	30 Discoteche Night club	6,80 -3,40
-----	--------------------------	------------

In particolare la correzione è stata effettuata sulle categorie economiche, più significative numericamente, che avevano subito, nel passaggio da sistema di tassazione Tarsu a quello Tares e poi Tari, i maggiori incrementi percentuali.

Si è posta una soglia d'intervento per tali categorie valutata nel 27% di aumento tra Tarsu e Tari.

Non si è ritenuto opportuno apportare invece correzioni al metodo normalizzato per le utenze Domestiche

#### **Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 Dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**Tenuto** peraltro conto che nella G.U. n. 28 del 2 febbraio è stato pubblicato il D.M. 25 gennaio 2019, che formalizza il differimento al 31 marzo del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali.

**Preso atto che** ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Visto** il Bilancio di Previsione per l'anno 2019/2021 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 181 del 22 Dicembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

**Richiamato** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale*

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Udito** il dibattito consiliare;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dell'area competente Dr. Luca Bragagni;

**Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Visto** l'esito della votazione tenutasi per alzata di mano dei 13 Consiglieri presenti, con 10 voti favorevoli, 01 astenuto (Rivi) e 2 contrari (Laurenzi e Polverini):

**DELIBERA**

1. Di approvare il Piano Economico Finanziario per l'anno 2019 in tutte le sue componenti tecniche e finanziarie trasmesso dall'Autorità di ambito Toscana Sud, è già oggetto di sua approvazione con Delibera Assembleare del 20 Febbraio 2019 (O.d.G. n.6), opportunamente integrato con i costi di diretta competenza comunale, così sintetizzato sotto il profilo finanziario:

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNALE ANNO 2019**

**Comune di Sansepolcro**

Voce di Costo	Dati di competenza ATS			Dati di competenza del Comune				PEF 2019
	Costi Diretti del Personale <sup>15</sup> A	Altri Costi B	Totale ATS C=A+B	Voci di competenza comunale relative a Servizi Opzionali <sup>16</sup> D	Altre voci di competenza comunale E	Eventuale riallocazione Costi Diretti del Personale <sup>17</sup> F	Totale Comune G=D+E+F	
Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CS)	€ 115.099,08	€ 78.952,45	€ 194.051,53		€ 25.734,00		€ 76.734,00	€ 220.484,43
Costi Assestamento, Riconversione, Controllo (CARC)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 21.183,04	€ 20.000,00	€ 21.183,04	€ 2.183,04
di cui Accantonamenti a Fondo svalutazione Crediti inesigibili					€ 425.986,00		€ 425.986,00	€ 425.986,00
di cui risparmio di evasione (a detrazione)					€ 500.000,00		€ 500.000,00	€ 500.000,00
Costi Generali di Gestione (CGE)	€ 541.844,54	€ 871.748,13	€ 1.413.592,67		€ 51.018,85	€ 134.821,86	€ 175.840,71	€ 1.889.441,43
Costi Comuni Diversi (CCD)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 685,94		€ 685,94	€ 685,94
di cui Contributi M50 (a detrazione)					€ 12.080,60		€ 12.080,60	€ 12.080,60
di cui Perdite su Crediti inesigibili eccedenti i fondi svalutazione							€ 0,00	€ 0,00
di cui Altro da specificare <sup>18</sup>							€ 0,00	€ 0,00
Altri Costi (AC)	€ 0,00	€ 90.188,65	€ 90.188,65				€ 0,00	€ 90.188,65
Ammortamenti (AMM)	€ 0,00	€ 482.609,17	€ 482.609,17				€ 0,00	€ 482.609,17
Ammortamenti (ACC)	€ 0,00	€ 81.146,53	€ 81.146,53				€ 0,00	€ 81.146,53
Berseragliatura (BSA)	€ 0,00	€ 118.086,69	€ 118.086,69				€ 0,00	€ 118.086,69
Scostamento anni precedenti					€ 55.400,00		€ 55.400,00	€ 55.400,00
<b>TOTALE PARTE FISSA TARIFFA (TF)</b>	<b>€ 856.944,57</b>	<b>€ 1.269.405,24</b>	<b>€ 2.126.349,81</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 113.785,25</b>	<b>€ 189.821,86</b>	<b>€ 355.727,31</b>	<b>€ 2.511.077,07</b>
Costi Raccolta e Trasporto (CR)	€ 131.620,68	€ 107.479,86	€ 239.100,54				€ 0,00	€ 239.100,54
Costi Trattamento e Smaltimento (CT)	€ 68.320,57	€ 366.151,24	€ 434.471,81				€ 0,00	€ 434.471,81
Costi Raccolta Differenziata (CRD)	€ 219.237,79	€ 129.260,18	€ 348.497,97		€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 373.497,97
Costi Trattamento e Recupero (CTR)	€ 7.596	€ 45.287	€ 52.883,60			€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 60.883,60
di cui Costi per trattamento e recupero al fondo dei contributi consorzi di filiera e vendita materiali	(€ 7.596,57)	(€ 204.716,40)	(€ 212.312,97)					€ 212.312,97
di cui contributi consorzi di filiera e vendita materiali	€ 0,00	(€ 159.423,44)	(€ 159.423,44)			€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 167.423,44
<b>TOTALE PARTE VARIABILE TARIFFA (TV)</b>	<b>€ 426.744,61</b>	<b>€ 628.179,71</b>	<b>€ 1.054.924,32</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 33.000,00</b>	<b>€ 1.071.924,32</b>
<b>TOTALE TARIFFA</b>	<b>€ 1.283.689,18</b>	<b>€ 1.897.584,95</b>	<b>€ 3.181.274,13</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 138.785,25</b>	<b>€ 197.821,86</b>	<b>€ 372.727,31</b>	<b>€ 3.580.001,40</b>

2. Di approvare per l'anno 2019, per le motivazione espresse in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e onde garantire previsionalmente l'integrale copertura dei costi del servizio emergenti dal PEF, le tariffe e i relativi coefficienti Ka-Kc-Kb-Kd per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti nelle seguenti misure:

<b>Categoria TARI</b>	<b>Coeff. Fissi (Ka/Kc)</b>	<b>Coeff. Var. (Kb/Kd)</b>	<b>Quota Fissa</b>	<b>Quota Variabile</b>
D01 - 1 componente	0,86	0,6	€ 1,23	€ 41,08
D02 - 2 componenti	0,94	1,4	€ 1,35	€ 95,85
D03 - 3 componenti	1,02	1,8	€ 1,46	€ 123,23
D04 - 4 componenti	1,1	2,2	€ 1,58	€ 150,62
D05 - 5 componenti	1,17	2,9	€ 1,68	€ 198,54
D06 - 6 o più componenti	1,23	3,4	€ 1,76	€ 232,77
N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	1,99	€ 1,57	€ 0,49
N02 - Cinematografi e teatri	0,39	3,6	€ 1,42	€ 0,89
N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	2	€ 1,57	€ 0,49
N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	3,39	€ 2,70	€ 0,83
N05 - Stabilimenti balneari	0,45	4,11	€ 1,64	€ 1,01
N06 - Esposizioni, autosaloni	0,33	3,02	€ 1,20	€ 0,74
N07 - Alberghi con ristorante	1,08	4,97	€ 3,94	€ 1,22
N08 - Alberghi senza ristorante	0,85	7,8	€ 3,10	€ 1,92
N09 - Case di cura e riposo, carceri, caserme	0,89	4,1	€ 3,25	€ 1,01
N10 - Ospedali	0,82	7,55	€ 2,99	€ 1,86
N11 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	8,9	€ 3,54	€ 2,19
N12 - Banche ed istituti di credito	0,51	4,68	€ 1,86	€ 1,15
N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	8,45	€ 3,36	€ 2,08
N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	8,85	€ 3,50	€ 2,18
N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	6,66	€ 2,63	€ 1,64
N16 - Banchi di mercato beni durevoli	1,08	9,9	€ 3,94	€ 2,44
N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	9	€ 3,58	€ 2,21
N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavanderie	0,74	6,8	€ 2,70	€ 1,67
N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	8,02	€ 3,17	€ 1,97
N20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	2,93	€ 1,17	€ 0,72
N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	4	€ 1,57	€ 0,98
N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	14,96	€ 11,86	€ 3,68
N23 - Mense, birrerie, amburgherie	2,67	12,3	€ 9,74	€ 3,03
N24 - Bar, caffè, pasticceria	2,45	11,27	€ 8,94	€ 2,77
N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	13,72	€ 5,44	€ 3,37
N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	13,7	€ 5,44	€ 3,37
N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	19,45	€ 15,43	€ 4,78
N28 - Ipermercati di generi misti	1,47	13,51	€ 5,36	€ 3,32
N29 - Banchi di mercato genere alimentari	3,48	32	€ 12,70	€ 7,87
N30 - Discoteche, night club, sale giochi	0,74	3,4	€ 2,70	€ 0,84

3. Di prendere atto che l'ente ha preso cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, ed intraprenderà un piano le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.
4. Di stabilire ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del Regolamento della IUC componente Tari che la somma riconosciuta per i rifiuti assimilati avviati al riciclo in via autonoma sia pari ad euro **100** a tonnellata.
5. Di fissare ai sensi dell'art.37 comma 8 del Regolamento della IUC – componente Tari le seguenti scadenze per il ruolo Tari 2019: 31 MAGGIO – 31 LUGLIO – 30 SETTEMBRE;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

CON votazione, tenutosi per alzata di mano dei 13 Consiglieri presenti in aula, con **10** voti favorevoli, **01** astenuto (Rivi) e **02** contrari (Laurenzi e Polverini); il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

**IL PRESIDENTE**

f.to

Lorenzo MORETTI

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

f.to

Dott. Luca BRAGAGNI



*Per copia conforme all'originale per uso amministrativo*

*IL VICE SEGRETARIO COMUNALE*

*Lì*

.....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 aprile 2019*

**N° 750**

*L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE  
f.to*

.....

**ESECUTIVITA'**

*La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.*

*IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to*

.....